



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019; B) TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019

Art. 18

di Documenti, Atti e Beni

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui all'articolo 17, lo Stato Richiesto può trasmetterne copie autenticate. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile. 2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione interna dello Stato Richiesto, i documenti da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente articolo, devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente. 3. Gli originali dei documenti e i beni trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti allo Stato Richiesto nel minor tempo possibile, salvo che lo Stato Richiesto, su richiesta del Richiedente, consenta il contrario. I beni devono essere restituiti in condizioni di conservazione analoghe a quelle riscontrate al momento del loro invio.

Versione in vigore dal 9 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019
Estremi	Legge 20 aprile 2022, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-45-2022/art-18>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

